

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 09/04/2026

FATTO

Questi i fatti posti a fondamento della presente iniziativa che vede convenuti tre intermediari. Parte ricorrente in data 10/07/2025 viene contattato da un gruppo Telegram dove gli veniva proposto di aderire ad una attività che prevedeva una retribuzione dopo aver messo “*mi piace*” a dei video su YouTube, proposta cui aderiva. Dopo una prima fase in cui gli sono stati riconosciuti dei piccoli importi, parte ricorrente veniva invitato a fornire i propri dati personali e bancari al fine di iscriversi ad altri gruppi Telegram e a registrarsi su una piattaforma di *trading on-line* gestita da sedicenti ‘manager finanziari’. Per operare su tale piattaforma, parte ricorrente utilizzava la sua carta emessa dall’intermediario A e così veniva invitato a fare versamenti sempre maggiori con la prospettiva di accedere a ‘livelli premium’ che gli avrebbero fornito guadagni maggiori. Pertanto, tra il 13 ed il 15/07/2025 parte ricorrente eseguiva vari versamenti in favore di diversi soggetti. Senonché, un presunto errore nell’esecuzione di un ordine di pagamento determinava la sospensione della procedura di rimborso delle somme versate, per cui a parte ricorrente veniva comunicato che avrebbe dovuto effettuare ulteriori bonifici per sbloccare la sospensione e ottenere il rimborso. A questo punto parte ricorrente si rendeva conto della frode subita e quindi interrompeva ogni contatto. Sporta denuncia e avuto riscontro negativo al reclamo proposto, in questa sede parte ricorrente chiede (i) in via principale, l’accertamento della responsabilità dei tre intermediari convenuti “*per omessa vigilanza e mancata cooperazione nella gestione delle*

operazioni fraudolente” e, per l’effetto, la loro condanna al pagamento del complessivo importo di € 19.226,00 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al rimborso delle commissioni e delle spese ed interessi legali dalla contestazione; (ii) in via subordinata, tutti i dati identificativi dei beneficiari delle operazioni ed il rimborso delle commissioni di bonifico e delle spese accessorie. Il tutto con vittoria di spese di lite.

Tutti e tre gli intermediari convenuti chiedono il rigetto del ricorso per le ragioni di seguito sintetizzate.

L’intermediario A, che ha emesso la carta con la quale sono state eseguite parte delle operazioni oggetto del contendere e limita le proprie controdeduzioni alle stesse, eccepisce che (i) la rappresentazione dei fatti posta a base del ricorso contiene la dichiarazione confessoria che le operazioni contestate sono state effettuate da parte ricorrente seguendo le istruzioni del frodatore con l’effetto che la disciplina di cui alla PSD2 e al D. Lgs n. 11 del 27/01/2010 non è applicabile; (ii) le operazioni sono state comunque correttamente contabilizzate, registrate e autenticate con il corretto inserimento delle credenziali e confermate dando il proprio assenso all’alert antifrode.

L’intermediario B, e cioè il soggetto presso cui parte ricorrente intrattiene il rapporto di conto corrente dal quale sono state eseguite altra parte delle operazioni oggetto di controversia, eccepisce in primo luogo che parte ricorrente non ha specificato quali siano le operazioni contestate disposte dal conto corrente. Inoltre, eccepisce che (a) la denuncia e la rappresentazione dei fatti contenuta nel ricorso contiene la dichiarazione, di natura confessoria, che le operazioni sono state personalmente eseguite da parte ricorrente seguendo le istruzioni del frodatore e per l’effetto la disciplina di cui alla PSD2 e al D. Lgs n. 11 del 27/01/2010 non è applicabile; (b) le operazioni sono state comunque correttamente contabilizzate, registrate e autenticate con il corretto inserimento delle credenziali.

L’intermediario C, presso cui parte ricorrente intrattiene il conto corrente cui è associata una carta di debito e a valere sul quale sono state disposte alcune operazioni di bonifico, eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda, in quanto non consente di identificare correttamente le operazioni contestate. Quanto al merito, (i) eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto estraneo alle operazioni eseguite da conti correnti o strumenti di pagamento degli altri intermediari convenuti; (ii) a seguito del riscontro al reclamo parte ricorrente indicava sei operazioni effettuate sul conto corrente intrattenuto presso di sé; (iii) in data 11/09/2025, in parziale accoglimento della richiesta di parte ricorrente, ha rimborsato 2 delle sei operazioni; (iv) la rappresentazione dei fatti contiene la dichiarazione, di natura confessoria, per cui le operazioni sono state effettuate da parte ricorrente seguendo le istruzioni del frodatore: ne consegue che la disciplina di cui alla PSD2 e al D. Lgs n. 11 del 27/01/2010 non è applicabile; (v) l’operazione è stata comunque correttamente contabilizzata, registrata e autenticata con il corretto inserimento delle credenziali.

Parte ricorrente ha replicato come segue: (i) l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’intermediario C è priva di fondamento, in quanto parte delle operazioni contestate sono state disposte tramite gli strumenti messi a disposizione dall’intermediario; (ii) gli intermediari convenuti avrebbero dovuto riconoscere la natura truffaldina delle operazioni e interromperle, in quanto operazioni di importo via via crescente nel giro di pochi giorni, come risulta dalle varie conversazioni avute su Telegram con i vari soggetti coinvolti di cui produce gli *screenshot*; (iii) la responsabilità delle operazioni contestate non può esserle imputata; (iv) l’omessa vigilanza e attivazione dei presidi AML

da parte degli intermediari costituiscono un nesso causale sufficiente a riconoscere il diritto al risarcimento del cliente. Insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso con ripartizione della somma richiesta tra gli intermediari convenuti, ciascuno per quanto di propria competenza.

L'intermediario A ha replicato a sua volta per ribadire ancora una volta che le operazioni contestate sono state eseguite volontariamente da parte ricorrente. L'intermediario B, a sua volta, conferma quanto già esposto in sede di controdeduzioni e insiste nel rigetto del ricorso. L'intermediario C, richiamato quanto già affermato in sede di controdeduzioni, ricorda che la normativa vigente non prevede il monitoraggio delle operazioni *ex ante* e quindi insiste sul rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità per indeterminatezza della domanda sollevata dall'Intermediario C. In proposito è sufficiente notare che è lo stesso intermediario C a chiarire come, successivamente al riscontro al reclamo, parte ricorrente abbia specificato quali fossero le sei operazioni riferibili allo stesso: un bonifico di € 1.196,00 del 14/07/2025, tre giroconti apparentemente effettuati verso il conto digitale intrattenuto presso l'Intermediario B (uno del 12/07/2025 e 2 del 13/07/2025) e due addebiti P*** entrambi del 15/07/2025, questi ultimi rimborsati proprio a seguito della specificazione. Dunque, l'eccezione è superata. Anche l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata sempre dall'Intermediario C sul presupposto che il ricorso riguarda operazioni distinte, eseguite su strumenti di pagamento emessi da intermediari diversi, sebbene nell'ambito di quella che appare un'unica vicenda truffaldina, è infondata. Anzitutto, la legittimazione, attiva e passiva, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste nella corrispondenza tra il soggetto nei cui confronti è chiesta la tutela e il soggetto in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato (cfr. *ex multis* Cass. 3704/2023), il che nella specie non è dubitabile sulla base delle prospettazioni svolte. In secondo luogo, da un lato, le domande proposte sono connesse per la comunanza di *causa petendi* (e sotto tale profilo il ricorso pare ammissibile: cfr. Collegio di Milano, decisione n. 9723/2025); dall'altro con le repliche parte ricorrente ha precisato la propria domanda chiedendo che gli intermediari convenuti vengano condannati per le somme a ciascuno di essi riferibili. Dunque, l'eccezione si risolve con l'esame del merito del ricorso.

Oggetto del contendere sono 4 pagamenti effettuati allo sportello tra il 14 ed il 15/07/2025 per l'importo complessivo di €13.226,00, quanto all'Intermediario A; 2 bonifici istantanei per l'importo complessivo: € 3.978,00, effettuati tra il 12 (€ 2.489,00) ed il 13/07/2025 (€1.489,00), quanto all'Intermediario B. Infine, 4 operazioni per l'importo di complessivi € 5.174,00, di cui 1 bonifico e 3 pagamenti con carta di debito (giroconti verosimilmente verso il conto intestato allo stesso ricorrente presso l'Intermediario B), effettuati rispettivamente il 12, 13 e 14/07/2025 quanto all'Intermediario C. Come si è detto sopra, due ulteriori operazioni – due pagamenti P*** - sono già state stornate.

Denuncia e ricorso sono inequivocabili nell'evidenziare che le operazioni sono state poste in essere scientemente e integralmente da parte ricorrente - tutti i pagamenti oggetto della domanda sono stati posti in essere nel quadro di una presunta attività di *trading* a fini di investimento, come meglio descritto nella denuncia del 22/07/2025 - che, difatti, fonda la responsabilità degli intermediari convenuti sul

profilato carente controllo, monitoraggio e prevenzione previsti, fra l'altro, dalla normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007) e sulla mancata cooperazione nel recupero delle somme. In sintesi, questo il fatto su cui si incentra la controversia: parte ricorrente, cadendo vittima di un raggiro ed agganciato in alcuni canali Telegram dai truffatori, convinto di effettuare operazioni di investimento, è stato indotto a partecipare ad operazioni di *trading on-line*, in realtà insussistenti, ha inviato volontariamente e scientemente somme di denaro ai sedicenti promotori finanziari. Dunque, la truffa è avvenuta tramite canali estranei a quelli degli intermediari convenuti. Pacifico, quindi, che nella specie non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate, comunque, non richiamato da parte ricorrente.

Parte ricorrente contesta agli intermediari convenuti la mancata rilevazione nella sua operatività di presunti indici di anomalia o comunque di sospetto ai sensi della normativa antiriciclaggio, che avrebbero dovuto far scattare i sistemi di alert dell'intermediario e comunque portare ad un blocco o sospensione delle operazioni. Ora, premesso che la verifica della correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario nell'ambito della procedura ex d.lgs. n. 231/2007 e della normativa secondaria ad essa collegata assolve ad una indubitabile finalità principale di tutela dell'interesse pubblico relativo al controllo del fenomeno del riciclaggio potrebbe in astratto anche dare origine ad una responsabilità dell'intermediario in casi frodi, sta tuttavia di fatto che detta normativa non fa automaticamente scattare obblighi di blocco dell'operatività. Nel caso di specie, peraltro, è si osserva che: (i) 3 delle 4 operazioni eseguite dall'Intermediario C (i.e. i pagamenti con carta di debito) risultano a favore dello stesso ricorrente; (ii) la violazione della normativa antiriciclaggio viene imputata da parte ricorrente non al, o ai, PSP del/i soggetto/i ricevente/i, ma ai PSP dell'ordinante (e cioè parte ricorrente stessa); (iii) al di là del generale obbligo di segnalazione all' UIF di eventuali operazioni anomale, solo eccezionalmente il d. lgs. n. 231 del 2007 impone all'intermediario di astenersi dall'esecuzione di operazioni e segnatamente al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 42 e cioè impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, operazioni di cui siano parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, o per le quali non è possibile identificare il titolare effettivo, aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio; (iv) quanto ad altri elementi di anomalia e premesso che l'operatività asseritamente anomala va valutata separatamente con riguardo a ciascuno degli intermediari convenuti, allo stato non sussiste un generale obbligo degli intermediari di monitorare l'operatività della clientela (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6732/2025, secondo cui *"l'obbligo di protezione che grava sull'intermediario [non si deve] estendere sino al punto di procedere ex ante a blocchi automatici al superamento di un certo numero di operazioni o di determinati ammontari in assenza di precisi indici di frode"*), salvo un'operatività palesemente anomala, il che non può dirsi nella specie.

Parte ricorrente lamenta poi che a seguito della denuncia e della tempestiva segnalazione, gli Intermediari A e B siano rimasti inerti ovvero abbiano fornito riscontri insufficiente quanto all'esito del *recall*, in violazione dell'art. 10 D. Lgs. 11/2010. Anche in proposito non sussistono nella specie elementi idonei a integrare la responsabilità degli intermediari convenuti anche se l'Intermediario B non ha fornito indicazioni al riguardo, a differenza dell'intermediario A e dell'Intermediario C.

Infine, quanto alla domanda subordinata finalizzata ad ottenere dagli intermediari convenuti *"tutti i dati identificativi dei beneficiari delle operazioni"*, non si può che rilevare come rappresenti principio fermo

che l'obbligo di comunicare i dati dell'*accipiens* grava esclusivamente sulla banca del beneficiario, poiché soltanto quest'ultima detiene l'anagrafe del correntista. Questo dovere non sussiste, invece ritenuto sussistere in capo alla banca dell'ordinante (quali sono gli intermediari convenuti), che non conosce l'identità del beneficiario effettivo e che non è destinataria dell'obbligo di comunicazione a salvaguardia del diritto di ripetizione dell'indebito individuato dalla giurisprudenza, diritto rispetto al quale non può essere opposta la tutela privacy. Tutto ciò, fermo il principio secondo cui la posizione dell'intermediario ordinante resta comunque soggetta ai più ampi doveri di collaborazione che permeano il sistema dei pagamenti, espressi, da un lato, nell'obbligo documentale di cui all'art. 119 TUB, e, dall'altro, nell'evoluzione del quadro europeo verso modelli sempre più cooperativi: cooperazione che, tuttavia, nella specie non risulta colpevolmente mancata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE